



Edizione di giovedì 4 settembre 2014

IVA

[L'iva su royalties e diritti di licenza per i beni importati](#)

di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

[La richiesta agli intermediari dei dati sulle operazioni con l'estero](#)

di Nicola Fasano

DICHIARAZIONI

[Quale termine per la rettificativa a favore?](#)

di Giovanni Valcarenghi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Expo 2015 a rischio di stabile organizzazione](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

AGEVOLAZIONI

[Gli incentivi all'occupazione nel settore agricolo](#)

di Luigi Scappini

CONTROLLO

[Il Cndcec illustra la nuova Direttiva europea sulla revisione legale](#)

di Fabio Landuzzi

BUSINESS ENGLISH

Lend, Borrow: come si traduce 'prestare' in inglese?

di Stefano Maffei

IVA

L'iva su royalties e diritti di licenza per i beni importati

di Marco Peirolo

Come evidenziato in un precedente intervento

([1](#)), il Codice doganale comunitario stabilisce che, ai fini della determinazione del prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- ove non già compresi nel prezzo di acquisto;
- i corrispettivi e i diritti di licenza (**royalties**) che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come **condizione della vendita** delle merci da valutare.

Nell'ipotesi in cui le royalties siano da ricomprendere nel valore in dogana delle merci importate, occorre prestare particolare attenzione ai profili IVA.

In linea di principio, infatti, le royalties sono assoggettate a IVA:

- sia in dogana, in quanto il valore in dogana dei beni importati, assunto ai fini dell'applicazione dei dazi, costituisce anche la **base imponibile dell'IVA all'importazione**, dato che l'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “l'imposta è commisurata (...) al valore dei beni importati **determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (...)**”;
- sia, autonomamente, in capo all'acquirente-licenziatario italiano.

A quest'ultimo riguardo, è dato osservare che, in base all'art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, costituiscono

prestazioni di servizi, se effettuate verso un corrispettivo, “le **cessioni, concessioni, licenze e simili** relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”.

Nel caso esaminato, in cui l'acquirente-licenziatario italiano sia un soggetto passivo d'imposta, risulta soddisfatto (anche) il **presupposto territoriale**, di cui all'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, sicché le royalties vanno **assoggettate ad IVA in Italia:**

- con **applicazione del reverse charge**, ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, da parte dell'acquirente, se il licenziante è un soggetto passivo non stabilito in Italia, ovvero
- con **addebito dell'IVA**, in fattura, all'acquirente-licenziatario, se il licenziante è un soggetto passivo stabilito in Italia.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, "allo scopo di evitare che per uno stesso rapporto giuridico si verifichi una **duplicazione d'imposta**, la scrivente è del parere che le maggiorazioni di cui in premessa **non debbano concorrere alla determinazione del valore dei beni importati**" (R.M. 14 novembre 1987, n. 505327).

A fondamento di tale conclusione è stato osservato che l'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in conformità all'art. 11, parte B, n. 3), della VI Direttiva (ora art. 86, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE), prevede soltanto, quali **elementi aggiuntivi al valore doganale** dei beni importati, l'ammontare dei diritti doganali dovuti (esclusa l'IVA) e delle spese d'inoltro (trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio) fino al primo luogo di destinazione all'interno del territorio doganale, che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi.

In giurisprudenza, il **profilo della doppia imposizione** è stato specificamente esaminato nell'ambito delle decisioni n. 384 del 30 dicembre 2008 e n. 307 del 22 dicembre 2008, entrambe della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Il problema, nelle fattispecie oggetto di giudizio, si è posto poiché l'IVA dovuta sulle royalties, assolta attraverso il reverse charge anziché, in dogana, all'atto dell'importazione dei beni, è stata recuperata a tassazione **senza riconoscerne la detrazione**.

Secondo il Collegio, la preminenza del **principio di neutralità fiscale** esclude l'indebito arricchimento erariale conseguente alla doppia imposizione dei diritti di licenza. Si tratta di una conclusione allineata alla posizione della

Corte di Giustizia (sentenza Ecotrade, di cui alle cause C-95/07 e C-96/07 dell'8 maggio 2008), confermata anche dalla **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 17 dicembre 2013 (§ 3.2)**, che ha ammesso la detrazione dell'IVA all'importazione liquidata in sede di revisione dell'accertamento doganale.

La questione, in ogni caso, può considerarsi **risolta** a seguito di una recente pronuncia della giurisprudenza comunitaria (sentenza Equoland, di cui alla **causa C-272/13 del 17 luglio 2014**), con la quale è stato affermato, al fine di tutelare il principio di neutralità fiscale e, quindi, il divieto di doppia imposizione, che **l'IVA all'importazione ha natura di tributo interno** e non di diritto di confine. Con la conseguenza che l'intervenuto assolvimento dell'imposta attraverso il sistema del reverse charge **impedisce all'Ufficio** di assoggettare la stessa operazione ad accertamento doganale per il recupero dell'IVA all'importazione.

In definitiva, in ragione dell'**unitarietà dell'IVA** (interna e all'importazione), le royalties vanno assoggettate ad imposta **una sola volta**, cioè o in dogana o in capo all'acquirente-licenziatario, a mezzo di reverse charge o per effetto della rivalsa se, in questa seconda ipotesi, il licenziante è anch'esso italiano.

In base a questa impostazione, risulta "assorbito" anche il dubbio sul trattamento IVA applicabile in caso di applicazione della procedura prevista dall'art. 156-bis del Reg. CEE n. 2954/1993, ossia quando l'importo delle royalties **non è conosciuto al momento dell'importazione** siccome determinato in funzione delle **vendite effettuate in un arco temporale prestabilito**.

Nell'ipotesi in esame, rispetto alla quale la norma citata prevede che le Autorità doganali possano autorizzare l'interessato a calcolare le royalties sulla base di "**criteri adeguati e specifici**", cioè in via forfetaria, le royalties vanno comunque assoggettate a IVA in dogana in considerazione del fatto che, all'atto dell'importazione, il relativo importo, non essendo noto, non può essere stato assoggettato ad imposta in capo all'acquirente-licenziatario.

ADEMPIMENTI

La richiesta agli intermediari dei dati sulle operazioni con l'estero

di Nicola Fasano

Più poteri all'amministrazione finanziaria per identificare i di operazioni con l'estero e i relativi a ciascuna operazione. Con il [**provvedimento Prot. 2014/105953**](#) dell'8 agosto scorso emanata dal Direttore dell'Agenzia e dal Comandante della Guardia di Finanza, è stata data a quanto previsto dal "nuovo" articolo 2 del D.L. n. 167/1990 (come sostituito dalla legge europea 2013) per contrastare i fenomeni di di attività economiche e finanziarie all'estero.

Tale disposizione, preve

de che l'UCIFI e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere, **in deroga ad ogni vigente disposizione di legge**, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

- agli **intermediari finanziari** (indicati all'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 167/1990 che a sua volta rinvia agli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del d. lgs. 231/2007) di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di **rilevazione ai fini antiriciclaggio** (ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2007), intercorse con **l'estero**;
- ai **professionisti, revisori contabili** ecc (soggetti di cui agli art. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007), con riferimento a **specifiche operazioni** con l'estero o rapporti ad esse collegate, **l'identità dei titolari effettivi** (rilevati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del d. lgs. 231/2007).

Il Provvedimento, pertanto, stabilisce le **modalità e i termini** relativi alle predette richieste.

Per quanto riguarda le **richieste agli intermediari finanziari**, che possono riguardare le operazioni effettuate in un lasso temporale di **massimo 12 mesi**, va evidenziato che tali istanze possono essere formulate dall'amministrazione finanziaria con riferimento alle operazioni di **importo pari o superiore a 15.000 euro**, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare **un'operazione frazionata**. Richieste e risposte degli intermediari finanziari "viaggiano" su **binario telematico**, sfruttando la stessa piattaforma informatica allestita per l'implementazione delle **indagini finanziarie**, può inoltre essere utilizzata dagli intermediari finanziari la **stessa casella PEC**. Gli altri soggetti (professionisti, revisori ecc.) sono tenuti invece a utilizzare e comunicare **entro il prossimo 31 ottobre 2014**, tramite entratel o fisconline, l'apposito indirizzo PEC che l'amministrazione finanziaria potrà utilizzare per richiedere le informazioni in esame.

Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato per l'adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a:

1. **trenta giorni**, per le richieste riguardanti i dati oggettivi dell'operazione (eventualmente prorogabili per un periodo di venti giorni)
2. **quindici giorni**, per le richieste riguardanti i **dati identificativi** del titolare effettivo.

Con il Provvedimento in esame, pertanto, viene disciplinata la potestà dell'amministrazione finanziaria di richiedere informazioni al fine di **"setacciare"** le operazioni con l'estero. Si deve sottolineare, peraltro, come tale potestà sia **molto ampia** nei confronti degli intermediari finanziari, potendo riguardare **tutti i dati** relativi alle operazioni effettuate in un certo arco temporale, mentre è più limitato nei confronti dei **professionisti**, a cui possono essere richieste solo informazioni rispetto ad **operazioni specifiche** e al titolare effettivo delle stesse.

DICHIARAZIONI

Quale termine per la rettificativa a favore?

di Giovanni Valcarenghi

In prossimità del **termine per la trasmissione dei modelli** dichiarativi per il periodo di imposta 2013, può accadere che ci si avveda di avere commesso **degli errori a proprio danno** nel modello unico delle **annualità precedenti**; può essere il tipico caso di un intervento di recupero del patrimonio edilizio che ci si sia scordati di portare in deduzione dal reddito.

Nessun problema, è il primo pensiero; **entro il prossimo 30 settembre** sarà possibile inviare una **dichiarazione integrativa a favore**, in modo da ripristinare la correttezza e recuperare le maggiori imposte versate. Peraltro, l'eventuale **credito** emergente potrà essere **utilizzato direttamente in compensazione** su modello F24.

Ma se **l'errore fosse riferito ad annualità precedenti**, il meccanismo dell'invio della dichiarazione integrativa a favore è possibile, oppure è **necessario ricorrere a procedure di rimborso?**

Della questione si è occupata recentemente la **Commissione Tributaria Regionale di Milano** che, con sentenza 3087 dell'11 giugno 2014, ha affermato che *in conformità alle previsioni della Legge 212/2000 ed alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rettifica a favore del contribuente va consentita entro lo stesso termine quadriennale nel quale l'Ufficio può effettuare l'azione di rettifica.*

La decisione è tento perentoria quanto **disallineata rispetto alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate** che, contrariamente al principio sopra affermato, ha sempre sostenuto che **la rettifica a favore** della dichiarazione possa avvenire **solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**. Diversamente, ove tale termine fosse già spirato, il contribuente avrebbe sempre il diritto alla rettifica, ma lo strumento da utilizzare diverrebbe quello della istanza di rimborso (quindi, richiesta all'Ufficio, attesa dei 90 giorni ed attivazione del contenzioso).

La **posizione delle Entrate**, probabilmente, era **frutto di un ragionamento** legato al **termine di decadenza degli accertamenti**; infatti, ove allo scadere del 31 dicembre del 4° anno successivo alla trasmissione dell'originario modello, il contribuente avesse inviato una correttiva a proprio favore (ipotizziamo anche del tutto infondata), avrebbe contestualmente acquisito la certezza di non poter subire alcun controllo, vedendosi cristallizzare il risultato di maggior favore.

Per **evitare tale conseguenza** non tollerabile, l'Agenzia, dunque, aveva **differenziato la modalità della richiesta**: automatica nel termine breve, mediata dall'Ufficio nel termine lungo. Di tale differenziazione, tuttavia, non si rinviene traccia dal tenore del DPR 322/1998.

Ecco perché la citata **CTR** ha semplicemente **avallato il comportamento del contribuente** che, si badi bene, ha **provveduto alla rettifica** a proprio favore solo **dopo che i controlli automatizzati** del periodo successivo avevano **rilevato delle difformità nel riporto del credito**. Si tratta, in sostanza, di una rettificativa "stimolata" dalla contestazione dell'Ufficio; tale circostanza, poiché non si parla di ravvedimento operoso ma di correzione a favore, non ha alcuna influenza negativa sul comportamento posto in essere che ha l'unica finalità di provvedere a ristabilire la corretta situazione.

Tutto tranquillo, dunque? Purtroppo **non è così**, se si considera che la **Cassazione, con sentenza 14294 del 24/06/2014** ha affermato l'esatto opposto della Regionale in commento, sostenendo **l'esistenza del termine annuale per la rettifica** "automatica" a proprio favore.

Tanto per cambiare si tratta di **un bel pasticcio all'italiana**, che potrebbe essere **risolto** solo confermando che, in caso di integrativa, il **termine quadriennale** per i controlli **decorre dalla data di invio del modello sostitutivo** e non di quello originale. Resterebbe, invece, insoluta la questione della liquidazione automatica che, per il numero esiguo di posizioni, potrebbe essere aggirata con un controllo "fuori sistema" di tipo non automatizzato.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Expo 2015 a rischio di stabile organizzazione

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La [**circolare n. 26/E**](#) del 7 agosto scorso ha affrontato diverse questioni di carattere fiscale connesse all'**Esposizione Universale di Milano del 2015**.

Il paragrafo 4, in particolare, affronta il tema della **stabile organizzazione**. Viene correttamente ribadito come ai fini delle imposte sul reddito l'articolo **162**, comma 1, del **TUIR** preveda una definizione di stabile organizzazione sostanzialmente coincidente con quella **dell'articolo 5** del **Modello OCSE** di Convenzione contro le doppie imposizioni.

La stabile organizzazione consiste in una **sede fissa d'affari** per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua **attività** in un **altro Paese** ossia in uno stato diverso da quello della casa madre.

Tre sono i **requisiti fondamentali** per la sussistenza della stabile:

1. l'esistenza di una **sede di affari**, cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la **disponibilità** a qualunque titolo;
2. la **"fissità" spaziale e temporale** della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato e con un certo grado di permanenza;
3. lo **svolgimento dell'attività d'impresa** attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.

La circolare precisa che i **Partecipanti** Ufficiali o Non Ufficiali, potendo svolgere attività imprenditoriale nel loro **spazio espositivo**, **possono** dar **vita** alla **stabile**.

I requisiti 1 e 3 sono chiaramente soddisfatti. Rimane invece **incerta** la **fissità temporale** atteso che la norma è silente sul punto. **Non** viene in sostanza **previsto** un periodo di **tempo** al di sotto del quale la stabile non sussiste.

Il **Commentario** al Modello OCSE, se da un lato precisa che la sede di affari per essere considerata stabile organizzazione deve avere un certo **grado di permanenza**, dall'altro ammette la possibilità che sia **configurabile** una **stabile** organizzazione quando la sede fissa è utilizzata per un **breve periodo** di tempo in quanto l'attività esercitata necessita di essere svolta in un breve arco temporale.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ritiene che, vista la **durata dell'evento**, (1° maggio – 31 ottobre 2015) lo svolgimento di una attività commerciale **possa far sorgere la stabile**.

Sotto il **profilo iva**, la stabile organizzazione è definita dall'art. 11 del **regolamento n. 282/2011**.

Rispetto al comparto delle imposte dirette la **definizione è più stringente** in quanto, in ambito IVA, la SO presuppone l'impiego di **risorse umane e materiali**, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.

Il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge n.9/2014 ha esteso l'istituto del **ruling internazionale** anche al fine di valutare l'esistenza in Italia di una **stabile organizzazione** rilevante ai fini delle **imposte dirette**.

L'**intervento** dell'Agenzia è sicuramente **pregevole** in quanto, evidenziando da subito le proprie tesi, **previene** da un lato profili di **incertezza** in capo agli operatori, dall'altro una congestione nell'utilizzo dell'istituto del ruling.

Non tutti i **problem**i sono tuttavia risolti, proprio in considerazione del fatto che non esiste una puntuale indicazione in merito alla **durata temporale** della stabile. Se il paese della casa madre dovesse sostenere una tesi diversa, questo **disconoscerebbe** il **credito** a fronte delle **imposte pagate in Italia** in quanto le convenzioni prevedono generalmente che in assenza di stabile non sia concessa potestà impositiva al paese ospitante.

Se viene svolta una **attività commerciale** da parte dei partecipanti **senza** che tuttavia si configuri una **stabile** organizzazione nel nostro Paese, si dovrà procedere all'**apertura** di una **posizione iva** mantenendo lo status di operatore non residente.

Ovviamente, l'**identificazione diretta** o il **rappresentante fiscale** sono **necessari** solamente nei **casi ordinariamente previsti**, ad esempio quando il soggetto estero comunitario introduce della merce in Italia o quando è necessario vendere merce che si trova in Italia ad un privato.

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi all'occupazione nel settore agricolo

di Luigi Scappini

Con la conversione in legge del cosiddetto **Decreto Crescita** (DL n. 91/2014), avvenuta a mezzo della L. n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014, il Legislatore è intervenuto sul **comparto agricolo** con il preciso scopo da un lato di **incentivare l'imprenditoria giovanile** e, di conseguenza, il ricambio generazionale, e dall'altro l'**assunzione di giovani**.

Iniziamo l'analisi dagli strumenti introdotti per agevolare e incentivare le assunzioni, rinviando a un prossimo intervento la descrizione di quelli pensati a supporto dello sviluppo imprenditoriale.

Con l'**articolo 5** è stato previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex articolo 2135 codice civile che procedono all'assunzione di **giovani** di età compresa tra i **18 e i 35 anni**.

Le assunzioni devono avvenire a mezzo di **contratti** di lavoro a **tempo indeterminato o a tempo determinato** avente i seguenti requisiti:

- durata **almeno triennale**;
- deve garantire al lavoratore un periodo di **occupazione minima** di **102 giornate** all'anno e
- essere redatto in **forma scritta**.

I lavoratori, oltre a rispettare il parametro dell'età, che ricordiamo deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni, debbono, inoltre, rispettare almeno uno dei seguenti parametri:

- essere **privi** di **impiego** regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**;
- essere **privi** di un **diploma di istruzione secondaria** di secondo grado.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il **1° luglio 2014** e il **30 giugno 2015** e devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della **differenza** tra il **numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione** e il numero di giornate lavorate nell'anno **precedente** l'assunzione.

Ai fini del calcolo, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a **tempo parziale** sono computati in base al **rapporto** tra le **ore pattuite** e l'**orario normale** di lavoro dei lavoratori a **tempo pieno**. Ai fini

La verifica dell'**incremento** della base occupazionale va considerato al **netto** delle **diminuzioni** occupazionali verificatesi in società **controllate** o **collegate** ai sensi dell'articolo 2359 codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'importo dell'incentivo è individuato in **1/3** della **retribuzione lorda imponibile** ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di **18 mesi**.

L'incentivo può **utilizzarsi** esclusivamente a mezzo **compensazione** dei **contributi** dovuti e con le seguenti modalità:

1. per le assunzioni a **tempo determinato**:

- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

2. per le assunzioni a **tempo indeterminato**: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 6-bis, ai sensi del quale il **valore annuale** dell'incentivo **non** può comunque **superare**, per ciascun lavoratore assunto l'importo di:

- **€ 3.000** in caso di assunzione a **tempo determinato** ed
- **€ 5.000** in caso di assunzione a **tempo indeterminato**.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, l'**Inps** procederà in ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*.

Sempre l'articolo 5, al comma 13, introduce uno **sgravio** ai fini **Irap**, modificando l'articolo 11 del D.Lgs. n.446/97.

Nello specifico, è introdotta la previsione per cui le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per le società agricole di cui alla L. n. 99/04, si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che:

1. abbia lavorato almeno 150 giornate e
2. il contratto abbia almeno una durata triennale.

L'agevolazione, pervia **autorizzazione** da parte della **Commissione europea**, decorre dal **periodo** di imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2013**, ma ai fini del **calcolo** dell'**acconto** relativo a tale periodo **non se ne tiene conto**.

CONTROLLO

Il Cndcec illustra la nuova Direttiva europea sulla revisione legale

di Fabio Landuzzi

Il **Cndcec** con due documenti – una [Nota informativa](#) ed una [Tabella di confronto](#) – ha illustrato le principali novità in materia di **revisione legale dei conti** che sono destinate ad entrare in vigore in forza dell'adozione futura della **nuova Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014** e del Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014. La nuova Direttiva, che modifica la precedente 2006/43/CE, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2016; il Regolamento non avrebbe invece alcuna necessità di recepimento. Tuttavia, come evidenzia il Cndcec, sono tante le correlazioni esistenti fra i due provvedimenti, che **l'applicazione delle disposizioni** contenute in entrambi viene integralmente **posticipata di due anni e quindi al 17 giugno 2016**.

Le novità, succintamente illustrate dal Cndcec nei citati documenti, sono molte ed interessano la **generalità delle revisioni contabili**, e più nello specifico anche la **revisione degli enti di interesse pubblico**. Vediamo quelle che possono a prima vista avere un maggiore interesse generale.

La **nuova definizione allargata di revisione** legale dei conti contenuta nella nuova Direttiva consentirà, come osserva il Cndcec, agli Stati membri di estendere anche alle “**piccole imprese**” l’obbligo di revisione contabile, che sarebbe altrimenti escluso alla luce del novellato contenuto della Direttiva contabile n. 2013/34/UE.

Ulteriore novità contenuta nella Direttiva è l’**elevazione del concetto di “scetticismo professionale” al rango di principio generale** che deve essere applicato nello svolgimento della revisione legale dei conti; si tratta, come noto, dell’atteggiamento che deve caratterizzare il lavoro del revisore e che si concretizza in un “**approccio dubitativo**”, attendo alle condizioni che possano indicare **possibili errori** dovuti a **comportamenti o eventi non intenzionali** o a **frodi** e una **valutazione critica** degli elementi probativi”.

Anche sul tema dell’**indipendenza del revisore** la nuova Direttiva interviene con **un maggiore livello di dettaglio**, estendendone l’applicazione anche a qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione. Maggiori vincoli vengono posti inoltre all’ipotesi dell’assunzione da parte dell’**ex revisore** di alcuni specifici **incarichi nella organizzazione della società revisionata**.

Quanto ai **principi di revisione**, se ne conferma il sistema di adozione da parte della

Commissione europea; peraltro, la Direttiva consente da una parte agli Stati membri di imporre procedimenti ed obblighi di revisione aggiuntivi, ma non di stralciare parti dei **principi di revisione internazionale** (gli *International Standards on Auditing - ISA*). Tuttavia, quando gli Stati membri dovessero prevedere l'obbligo di revisione anche per le **imprese di piccole dimensioni**, è consentito stabilire che l'applicazione di detti principi di revisione avvenga **in modo proporzionato alle dimensioni ed alla complessità** della società sottoposta alla revisione.

Infine, per quanto concerne la **relazione di revisione**, gli elementi di novità sono rappresentati dalla richiesta di una **dichiarazione in caso di incertezze** significative relative a fattispecie che possono sollevare dubbi significativi **sulla continuità aziendale** della società revisionata, e la **disciplina dell'ipotesi della revisione congiunta**, ovvero effettuata da più di un revisore.

BUSINESS ENGLISH

Lend, Borrow: come si traduce ‘prestare’ in inglese?

di Stefano Maffei

In italiano un solo verbo (**prestare**) è utilizzato indifferentemente per due situazioni molto diverse:

1. ‘dare in prestito’
2. e ‘prendere in prestito’.

In inglese, i verbi sono **distinti**, e ciò genera non poca confusione nelle traduzioni e nella comunicazione orale.

Prendere in prestito si traduce con **to borrow** (passato remoto e participio passato: *borrowed*). La domanda tipica di chi ha il cellulare scarico potrebbe essere *Can I borrow your charger for 10 minutes, please?* In caso di emergenza, *you can borrow money from a friend if you need cash* (puoi prendere in prestito denaro da un tuo amico se non hai a disposizione denaro contante).

Dare in prestito si traduce **to lend** (passato remoto e participio passato: *lent*). In linea teorica, il sistema bancario è strutturato proprio al fine di prestare denaro ai consumatori: *banks lend money to consumers in order to let them fund items such as houses, cars, businesses and personal needs*. Da qualche anno tuttavia, prendere a prestito denaro dalle banche è diventato particolarmente difficile, specialmente per le piccole imprese: *Borrowing money from a bank has become increasingly difficult for small-sized companies*.

Se volete tradurre ‘**dare una mano**’, potete usare il verbo *to lend* nell’espressione *to lend a hand*: così, per esempio, in caso di calamità naturale *volunteers lent a hand in the area of the earthquake* (terremoto).

La prossima volta che volete esprimere una critica alle banche per il recente *credit crunch* (stretta creditizia) utilizzate magari questo proverbio inglese, che ovviamente gioca sul tema del meteo (*weather*): *A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain*.

Per iscrivervi ai nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it